

Normativa sulla Trasparenza Bancaria

Foglio informativo sulle operazioni e servizi offerti alla clientela

Sconto di portafoglio Data pubblicazione: 11/01/2022

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e Forma Giuridica : BANCA POPOLARE VALCONCA SOCIETA' PER AZIONI
Sede Legale e Amministrativa: VIA R. BUCCI, 61 - MORCIANO DI ROMAGNA - RN
Indirizzo Telematico : info@bancavalconca.it
Sito Internet: www.bancavalconca.it
Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia n 627.00
Codice ABI n. 05792
Codice Fiscale : 00125680405 P.Iva. : 00125680405
Iscrizione al Registro delle Imprese di Rimini - n.16601
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS'È LO SCONTO DI PORTAFOGLIO

Lo sconto è il contratto con il quale la Banca, previa deduzione dell'interesse (Tasso di sconto), anticipa al Cliente nei limiti dell'affidamento concesso l'importo di uno o più crediti verso terzi non ancora scaduti mediante la cessione salvo buon fine (pro solvendo) degli stessi crediti alla Banca.

L'operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione di credito "pro solvendo". Il presupposto dello sconto è l'esistenza di uno o più crediti non scaduti del Cliente scontatario verso terzi e la funzione peculiare del prestito, che con lo sconto la Banca fa al Cliente, è quella di consentirgli la realizzazione anticipata dei propri crediti.

La cessione "pro solvendo" del credito comporta che il Cliente (scontatario) rimane impegnato nei confronti della Banca alla restituzione della somma anticipata nel caso in cui il debitore principale (ceduto) non effettui il pagamento alla scadenza.

Oggetto dello sconto possono essere solo crediti cartolari (vaglia cambiari, tratte documentate, ecc.) incorporati in titoli di credito di natura cambiaria.

Principali rischi

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- rischio tasso; possibili variazioni in senso sfavorevole, sulla base delle fluttuazioni di mercato, dei tassi applicati all'apertura di credito; per esempio l'aumento del tasso cosiddetto "passivo" o "dare" comporterebbe l'incremento degli interessi da pagare sull'utilizzo del fido;
- rischio variazione delle condizioni economiche applicate al rapporto, diverse dal tasso, qualora sia contrattualmente previsto (spese, commissioni, ecc); per esempio l'aumento delle spese per l'invio periodico della documentazione di trasparenza comporta un maggior onere a carico del cliente;
- rischio di insolvenza o inadempimento da parte del proprio debitore che, nel caso non paghi l'effetto a suo carico, originerà l'addebito nel conto del cliente dell'importo non onorato maggiorato di tutte le spese e le commissioni inerenti al ritorno dell'insoluto.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE LO SCONTO DI PORTAFOGLIO

Esempio di affidamento con durata determinata

Il Taeg è calcolato assumendo un affidamento di € 1.500,00 utilizzato per intero al momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo.

Durata del contratto : 3mesi

Tasso di interesse: 9,30%

Commissione presentazione: 3,50 euro

Commissione effetto: 4,00 euro

TAEG : 11,851%

Oltre a questi costi vanno considerati l'imposta di bollo obbligatoria per legge, gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati e le spese di gestione effetti.

I costi riportati nella tabella sono meramente orientativi e si riferiscono all'ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia.

Per saperne di più: www.bancaditalia.it Il **Tasso effettivo globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di finanziamento per anticipi su crediti e documenti e sconti commerciali, può essere consultato in filiale e sul sito della banca www.bancavalconca.it.

VOCI DI COSTO SCONTO EFFETTI	
Tasso sconto tratte e accettazione	9,30%
Aliquota per importo effetto nostri sportelli	0,00% dell'importo dell'effetto Minimo: € 4,00 Massimo: € 4,00
Commissione per effetti appoggiati presso Uffici Postali	€ 15,50
Maggiorazione per effetto non trattabile	€ 0,50
Commissione di presentazione per distinta	€ 3,50
Commissione di brevità	€ 2,50
Commissione insoluto	€ 6,00
Commissione richiamo	€ 11,50
Spese richiesta esito per effetto	€ 6,20
Commissioni su effetto protestato, oltre a spese protesto reclamate (di cui costo raccomandata)	4,75% dell'importo dell'effetto Minimo: € 9,00 Massimo: € 25,00
Commissione proroga scadenza	€ 0,00
Giorni brevità su nostri sportelli	Giorni 12 lavorativi
Giorni brevità su altri Istituti	Giorni 20 lavorativi
Valuta effetti su nostro sportello	Giorni 7 lavorativi
Valuta effetti con scadenza fissa su altri Istituti	Giorni 10 lavorativi
Valuta effetti presso Ufficio Postale	Giorni 15 lavorativi

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Salvo diverso accordo scritto, la Banca può recedere in qualsiasi momento dall'affidamento, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento dando un preavviso scritto di almeno 15 giorni; qualora ricorra taluna delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., ovvero sussista altra giusta causa, il preavviso potrà essere ridotto ad 1 giorno.

Decorso il termine di preavviso, la Banca è autorizzata ad addebitare sul conto corrente ordinario del Cliente le somme corrispondenti agli effetti scontati ancora a scadere e/o di esito ancora ignoto al momento dell'eventuale recesso da parte della Banca e della conseguente richiesta di rimborso. Il Cliente si impegna a soddisfare ogni eventuale richiesta

della Banca, anche in ordine a interessi, commissioni, e spese, anche irripetibili, richieste in dipendenza dell'affidamento, a prima richiesta senza che la Banca sia tenuta alla previa esazione dei crediti del Cliente verso i debitori degli importi degli effetti scontati dalla Banca.

Il Cliente ha analoga facoltà di recesso da esercitarsi mediante comunicazione scritta e con il preavviso di 15 giorni, con effetto di chiusura del rapporto mediante pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio.

Salvo diverse disposizioni di legge o regolamento, la Banca, nei casi stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio a norma dell'art. 120 bis del Testo Unico Bancario, chiede al Cliente il rimborso spese sostenute in relazione ai servizi aggiuntivi richiesti dallo stesso Cliente in occasione del recesso.

In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo della linea di credito concessa dalla Banca. Le eventuali anticipazioni che la Banca ritenesse di eseguire dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'affidamento neppure per l'importo delle anticipazioni eseguite.

Qualora gli effetti scontati risultassero pagati successivamente al recesso, le relative somme verranno portate a decurtazione di quanto dovuto alla Banca e saranno utilizzate, nell'ordine che segue, per recuperare gli anticipi concessi e/o gli insoluti (oltre interessi e accessori), a sistemazione di ogni eventuale altro credito vantato dalla Banca anche in forza dell'esercizio del diritto di ritenzione e di compensazione. L'eventuale eccedenza sarà messa a disposizione del Cliente.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (via Bucci, 61 - 47833 Morciano di Romagna).

La struttura organizzativa responsabile della trattazione del reclamo è l'Ufficio Reclami all'interno della Funzione Legale e Segreteria Societaria.

E' consentito l'inoltro a mezzo:

1. Posta ordinaria o raccomandata all'indirizzo: Via Bucci, 61 - 47833 Morciano di Romagna (RN);
2. Email ordinaria: Contenzioso@bancavalconca.it;
3. Posta Elettronica Certificata (PEC): Legalepec@bancavalconca.com;
4. Fax: 0541/987802.

L'Ufficio Reclami risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Qualunque sia il valore della controversia, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il cliente può - singolarmente o in forma congiunta con la banca - attivare una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto presso il Conciliatore Bancario Finanziario con sede legale in Via delle Botteghe Oscure, 54 Roma 00186, Tel. 06/674.821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

- Il cliente unitamente alla banca, può infine attivare (anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario) una procedura arbitrale (ai sensi degli art. 806 e ss. del c.p.c.).

LEGENDA

Cessione di reddito pro solvendo	La cessione del credito costituisce un accordo bilaterale mediante il quale la parte creditrice (cedente) trasferisce ad un terzo (cessionario) il proprio credito vantato verso la parte debitrice (debitore ceduto).
Titoli Cambiari	indica vaglia cambiari, cambiali tratte accettate e non accettate, tratte documentate e altri titoli di credito similari sull'Italia
Insoluto	Effetto per il quale la Banca ha ricevuto la comunicazione di impagato da parte della banca domiciliataria
Supero	Indica la presentazione da parte del Cliente e l'accettazione a discrezione della Banca di effetti cambiari oltre i limiti dell'importo totale del credito in relazione alle operazioni di sconto
Tasso di sconto	Tasso che determina il totale degli interessi che il Cliente paga sulle operazioni di sconto.